

STATUTO

**3P (PADRE PINO PUGLISI)
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALERMO PA VIA UMBERTO
GIORDANO 2

Numero REA: PA - 278759

Codice fiscale: 05832080823

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	al n.10881 di repertorio	
	n.8030 di raccolta	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel co-	
	mune di Palermo la Società cooperativa denominata	
	3P (Padre Pino Puglisi) SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, sal-	
	vo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera a)	

	della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra
	essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:
	a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorati-
	vo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge
	381/91.
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socioassi-
	stenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al
	lavoro di soggetti svantaggiati.
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i
	soci lavoratori.
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-
	zi.
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modifi-
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce succes-
	sivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte-
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o

	in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigen-
	te, compreso il rapporto di associazione in partecipazione,
	con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo
	sociale.
	La Cooperativa può operare anche con terzi ed aderisce alla
	Confederazione Cooperative Italiane.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'arti-
	colo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci
	come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto -
	La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai
	sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 no-
	vembre 1991 n.381;
	- Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali,
	commerciali o di servizi finalizzate all' inserimento lavora-
	tivo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo uno, 1°
	comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone
	svantaggiate si intendono quelle indicate all' art. 4 comma 1
	della predetta Legge 381/1991.
	La cooperativa organizza un impresa che persegue, mediante la
	solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale
	che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge
	381/1991.
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-
	sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti

gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizza-	
zione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che	
direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo	
titolo esemplificativo:	
1) la realizzazione e/o gestione :	
- case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni	
e/o notturni, gruppi appartamento, soggiorni climatici, marini	
rurali, montani e termali, per anziani, giovani e bambini;	
- asili nido, scuole materne ed elementari nonché servizi au-	
siliari di collegamento	
- centri di mediazione sociale e/o familiare;	
- servizi ed interventi complessi volti allo sviluppo della	
cooperazione internazionale;	
- servizi ed interventi a favore dei PVS (paesi in via di svi-	
luppo);	
- servizi diurni e residenziali per la prevenzione, cura,	
trattamento e riabilitazione con disturbi di comportamento	
alimentare;	
- gruppi appartamento;	
- turismo sociale ed i servizi annessi e connessi	
2) Prestare cure ed assistenza a bambini, a giovani, a sogget-	
ti portatori di handicap, a tossicodipendenti, ad anziani in-	
validi e malati cronici, anche a domicilio o presso ospedali,	
case di cura, centri di riabilitazione ed attività sportiva,	
con lo scopo di garantire la salute e la salvaguardia dei sog-	

getti assistiti avendo presente ogni aspetto pedagogico ed	
educativo.	
3) Istituire organizzare e gestire, corsi di formazione pro-	
fessionale, utilizzando anche finanziamenti privati, e/o sta-	
tali, regionali, provinciali, degli enti locali e della Comu-	
nità Europea, per formare lavoratori ovvero disoccupati, anche	
su committenza di enti e soggetti pubblici ed all'uopo, stipu-	
lare relativi contratti o convenzioni in base alle normative	
vigenti. 4) Attuare e/o gestire centri di soccorso telefonico,	
(telesoccorso) per anziani e soggetti disabili non autosuffi-	
cienti, centri di orientamento, servizi di prevenzione della	
delinquenza e dell'uso di droghe, servizi ricreativi ed educa-	
tivi per l'infanzia e l'adolescenza, centri di aggregazione,	
ludoteche, baby- parking, asili nido, doposcuola, campi estivi	
o educativi, servizi di personale di vigilanza e custodia dei	
bambini malati, servizi di assistenza psicoterapeutica.	
La cooperativa si propone di incentivare l'inserimento nel	
mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa e assi-	
curare in prospettiva posti di lavoro stabiliti a combattere	
la disoccupazione garantendo ai singoli operatori l'assistenza	
e le infrastrutture necessarie alla realizzazione della opera-	
tività sociale. Ciò nel rispetto delle norme che regolano la	
vita delle società cooperative e delle attività professioni-	
stiche con l'intento di garantire comunque il livello profes-	
sionale delle prestazioni e la dimensione mutualistica del la-	

7 di 57

	organizzato nel territorio;	
	- l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, volta	
	all'integrazione nella vita sociale;	
	- la creazioni favorevoli allo sviluppo di servizi di vita as-	
	sociata;	
	- la promozione di incontri, manifestazioni, gite, escursioni,	
	atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire	
	occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;	
	- l'istituzione di un consultorio per i problemi di pertinenza	
	del soggetto portatore di handicap;	
	- l'orientamento professionale del portatore di handicap ed il	
	suo inserimento nelle istituzioni normale di qualificazione e	
	riqualificazione professionale, nonché al suo reinserimento	
	lavorativo;	
	- l'iniziativa informativa rivolta a tutti i cittadini e spe-	
	cialmente ai genitori sul significato socio- culturale	
	dell'inserimento dei portatori di handicap in tutte le istitu-	
	zioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico- scientifiche	
	che consentano la prevenzione ed il recupero degli handicap;	
	- la creazione di una rete di servizi per il sostegno economi-	
	co, sociale e psico- pedagogico anche in forma domiciliare al-	
	le famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico	
	del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e	
	cure particolari;	
	- la creazione di servizi aperti quali l'assistenza domicilia-	

	re e il centro diurno;	
	- l'istituzione di servizi residenziali, quali comunità morali	
	di volontariato e privati, l'istituzione di centri di acco-	
	glienza	
	per ospitalità diurno residenziale temporanea;	
	- l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza, con	
	l'ausilio di personale specializzato;	
	- l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle	
	cause e sulle conseguenze degli handicap, anche in ordine alla	
	prevenzione degli stessi invalidanti, prima e durante la ge-	
	stazione, il parto , il periodo prenatale e nelle fasi di svi-	
	luppo biofisico e psico-sociale;	
	- l'istituzione di un servizio di aiuto personale, in rapporto	
	alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali, ai	
	soggetti portatori di handicap che per la qualità subiscono un	
	deficit, transitorio o permanente, delle proprie capacità fi-	
	sico- psichico- sociali, la cui gravità non consente l'autode-	
	terminazione e l'auto sufficienza;	
	- la promozione di servizi di mensa e di trasporto per la fre-	
	quenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado,	
	dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-	
	riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;	
	- la rimozione sistematica delle cause sociali che contribui-	
	scono al processo di emarginazione dei portatori di handicap;	
	- la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione con il	

coinvolgimento delle istituzioni socio- culturali e scolastiche e delle forze interessate in modo da far diventare il problema dei soggetti portatori di handicap una questione sociale che riguardi direttamente tutta la comunità locale;

- gli interventi coordinati di equipe pluridisciplinari;
- la fruizione dei servizi per la promozione culturale e l'educazione permanente di cui all'art. 10 L.R: n°01/1979 da parte dei soggetti portatori di handicap;
- in particolare per gli anziani e gli inabili;
- il mantenimento delle persone anziane e inabili;
- il reinserimento delle persone anziane e inabili nel nucleo familiare;
- il reinserimento delle persone anziane e inabili nel normale ambiente di vita;
- la promozione ed il sostegno di una rete di servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenze;
- lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni emarginanti ed a consentire la partecipazione delle persone anziane ed inabili alla vita familiare e sociale;
- l'assicurazione agli utenti dei servizi e della partecipazione alla loro gestione;
- la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane ed inabili nonché l'effettuazione di indagini sulla popolazione anziana;
- la formazione e l'aggiornamento professionale;

	- l'utilizzo del volontariato;	
	- l'assistenza domiciliare ed abitativa anche con l'ausilio	
	del telesoccorso;	
	- la realizzazione di centri di incontro per le attività cul-	
	turali e del tempo libero;	
	- la realizzazione di centri diurni e notturni di assistenza;	
	- la realizzazione di case albergo, case protette, comunità	
	alloggio e case di riposo;	
	- l'assistenza socio sanitarie, le prestazioni di tipo sanita-	
	rio saranno eseguite personalmente da medici ed infermieri	
	all'uopo abilitati nel rispetto delle normative vigenti, sotto	
	la propria responsabilità;	
	- la realizzazione di una rete di servizi per l'assistenza	
	economica;	
	- la prestazione di assistenza e della cura degli anziani e	
	degli inabili anche a domicilio o presso ospedali, case di cu-	
	ra, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	- la creazione di impianti polivalenti per la ricreazione	
	dell'anziano e dell'inabile;	
	- la realizzazione di iniziative che consentano un rapporto	
	organizzato nel territorio;	
	La cooperativa si propone inoltre di operare nell'ambito	
	dell'assistenza ai minori perseguita attraverso formule inno-	
	vative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero con l'o-	
	biettivo di creare un ambiente familiare attraverso la crea-	

	zione di villaggi o case famiglia, in cui si favorisca l'ele-	
	vazione morale e civile dei ragazzi; mediante:	
	- attività formative ricreative ed assistenziali;	
	- la creazione e la gestione di centri ricreativi, culturali e	
	sportivi;	
	- La gestione di mense;	
	- La promozione di iniziative volte a tutelare e favorire la	
	crescita, la maturazione individuale e la socializzazione del-	
	la persona di età minore per eliminare le condizioni di disa-	
	gio mediante l'attività delle comunità di accoglienza dei mi-	
	nori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento tem-	
	poraneo dall'ambito familiare;	
	- L'attuazione di interventi a sostegno della famiglia anche	
	dopo il reinserimento del minore per eliminare situazioni di	
	rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi sco-	
	lastici anche tramite censimento della evasione scolastica;	
	- Attività di centro d'incontro ed iniziative di presenza so-	
	ciale nei quartieri a rischio;	
	- L'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con	
	le competenti autorità scolastiche, nell'ambito delle struttu-	
	re scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzio-	
	nale o nel periodo estivo;	
	- Prevenzione e rieducazione mediante ricovero dei minori sog-	
	getti a provvedimento dell'autorità giudiziaria anche nell'am-	
	bito della competenza amministrativa e civile;	

	- Gestire scuole parificate, corsi di qualificazione, colonie	
	estive, campeggi, pensionati ad esclusivo beneficio di cui so-	
	pra;	
	- Gestire ed attuare corsi di formazione professionale per il	
	reinserimento di disagiati sociali;	
	- Istituire e gestire servizi sociali, centri socio- medico-	
	psico- pedagogici completi di servizio di orientamento profes-	
	sionale;	
	- Organizzare e gestire un segretariato familiare e/o sociale;	
	- La realizzazione e la gestione di asili nido, scuole mater-	
	ne, elementari, doposcuola, anche in collaborazione con gli	
	Enti Locali, equipe di esperti per l'applicazione di tecniche	
	psico- pedagogiche;	
	- Iniziative volte alla promozione di diritti e di opportunità	
	per l'infanzia e l'adolescenza ed in particola i servizi e gli	
	interventi previsti dalla legge 28.08.1997 n°285;	
	- Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della	
	criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed	
	interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adole-	
	scenti e giovani in difficoltà anche attraverso le iniziative	
	previste dalla legge 328/2000;	
	Per gli immigrati ed extracomunitari la cooperativa si propone	
	di:	
	- creare corsi di formazione professionale per gli immigrati,	
	per il personale addetto e per i giovani da inserire nel set-	

	tore;	
	- attivazione di reti di collegamento con strutture simili	
	presenti nel territorio dell'Unione Europea;	
	- studi, catalogazione e comparazione della legislazione re-	
	gionale, nazionale ed internazionale;	
	- promozione di attività che favoriscano il rientro in patria	
	degli immigrati sfruttando la legislazione all'uopo prevista	
	anche nei paesi di origine - interventi tesi ad attuare una	
	maggiore sensibilizzazione della popolazione autoctona;	
	- servizi bibliotecari e culturali per extracomunitari;	
	- stesura e pubblicazione di dispense, materiale informativo,	
	atti di convegni, di seminari ecc...;	
	- servizi di prima alfabetizzazione, formazione culturale e	
	linguistica (italiana ed europea);	
	- servizio di assistenza didattica;	
	- orientamento al lavoro;	
	- servizi socio- assistenziali- sanitari;	
	- attività culturali, sportivi, ricreative ed in genere tutti	
	i servizi e le iniziative previste dalla legge 06.03.1998 n°40	
	e dal T.U. 25.07.1998 n°286 ed eventuali integrazioni e modi-	
	fiche a favore di immigrati extracomunitari;	
	La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento la-	
	vorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1	
	lettera b), potrà svolgere i seguenti servizi:	
	1. l'attività di promozione e l'organizzazione e gestione di	

15 di 57

	traverso impianti idonei al loro trattamento;	
	5. lo smaltimento di rifiuti ospedalieri con l'ausilio di opportuni strumenti ed inceneritori;	
	6. lo smaltimento di rifiuti speciali, con particolare riferimento all'amianto e suoi derivati, a mezzo di moderne tecniche di rimozione e deposito a discarica;	
	7. la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di depurazione;	
	8. la raccolta e distribuzione di indumenti usati;	
	9. la realizzazione e gestione di discariche;	
	10. la creazione di una rete di servizi attrezzata, con opportuno supporto computerizzato e telematico, per la progettazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente;	
	11. la realizzazione e/o gestione di aree di riserva ambientale e protezione di specie di interesse ecologico;	
	12. la pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico(giardini , spiagge, parchi, strade, parcheggi) e di locali pubblici e privati;	
	13. la gestione di parcheggi in aree pubbliche o private a mezzo convenzione, contratto d'affitto o comodato;	
	14. la fornitura di servizi di manutenzione e gestione di reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;	
	15. l'esecuzione di lavori in ambito di impiantistica elettrica ed adeguamento a norma dei sistemi elettrici ad uso civile ed industriale nonché gestire punti per la fornitura di mate-	

	riale idoneo a tale attività;	
	16. la promozione, realizzazione, lo sviluppo e gestione di	
	impianti ricettivi per il turismo; i servizi di pulizia dei	
	locali, edifici, reparti e simili compresi i lavori di disin-	
	fezione e disinfestazione, derattizzazione, sanificazioni, lo	
	smaltimento dei rifiuti ambientali, e in generale, la gestione	
	di prodotti legati all'igiene ambientali;	
	17. i servizi di facchinaggio, manutenzione di macchinari, di	
	impianti idraulici, elettrici, informatici, e simili;	
	18. i servizi di trasporto di beni e persone con mezzi propri	
	e in noleggio;	
	19. l'esecuzione di lavori di giardinaggio , di sistemazione	
	di aree a verde pubblico e simili.	
	20. la realizzazione di lavori edili e stradali, acquedotti,	
	demolizioni, manutenzioni di fabbricati, quali a titolo esem-	
	plificativo:	
	21. i lavori di carpenteria, di costruzione e la manutenzione	
	ordinaria e straordinaria di complessi edilizie e impianti in-	
	dustriali e di edifici civili, e industriali, compresi i lavo-	
	ri di tinteggiatura e verniciatura;	
	22. i lavori di terra e speciali in cemento armato, l'imper-	
	meabilizzazione dei terreni;	
	23. il restauro di edifici monumentali ed il rifacimento e ma-	
	nutenzione di pavimenti stradali;	
	24. la realizzazione di lavori metalmeccanici di impiantistica	

	di saldatura , di carpenteria metallica e simili;	
	25. attività di noleggio di attrezzature e strumenti collegati	
	alla allestimento e realizzazione di fiere, congressi , atti-	
	vità di animazione, seminari, eventi culturali, sportive, ri-	
	creative per il lavoro , del tempo libero, e per il turismo	
	quali impianti audio e luce, palchi internanti, scenografie,	
	strumenti musicali, abiti e costumi d'epoca e simili;	
	26. la promozione, la progettazione e la gestione dei servizi	
	volti alla prevenzione, manutenzione salvaguardia, valorizza-	
	zione e fruizione per il tempo libero e per il turismo del pa-	
	trimonio ambientale, boschivo, faunistico, idrografico, ecolo-	
	gico e paesaggistico;	
	27. lo studio, la ricerca la salvaguardia, la catalogazione,	
	l'inventario, l'archiviazione, la promozione, il restauro i	
	servizi di informatizzazione per la consultazione, il recapito	
	nell'ambito del prestito bibliotecario, la valorizzazione e	
	gli altri servizi riguardanti i beni librari ed archivistici,	
	e relativi a testi, elaborati, pubblicazione scientifiche, ci-	
	nematografiche, e di altre produzione di interesse artistico e	
	culturali di biblioteche, emeroteche, videoteche e di colle-	
	zione pubbliche e private, ovvero relative a beni storici ar-	
	tistici, folkloristici, ambientali, paesaggistici e culturali	
	in genere, anche per mezzo di contratti e/o convenzioni da	
	stipulare con enti preposti;	
	28. la realizzazione di censimenti servizi inventario, catalo-	

gazione e mappatura del territorio, pubblico, privato ed ec-
clesiale, dei beni culturali e locali, mobili ed immobili, an-
che attraverso il loro inserimento in cartografie tematizzate
nonché l'elaborazione, l'aggiornamento e la gestione di banche
dati personalizzate, su temi relative all'oggetto sociale,
compresa la tenuta e l'aggiornamento su dati delle singole
realtà produttive, operatori economici, singoli e associate,
sull'organizzazione produttiva, legislativa, amministrativa,
culturale ed economico produttiva, delle regioni, degli stati,
e delle comunità; sopranazionali, con particolare attenzione
alle problematiche d'interesse ambientale, turistico, cultura-
le, ai temi dell'economie sociale e dell'inserimento lavorati-
ve di soggetti svantaggiati;

29. la promozione, la gestione e la stessa collaborazione a
iniziative editoriale per la produzione e distribuzione di mo-
nografie guide turistiche, riviste, periodici d'informazione,
riproduzione dei beni culturali, la realizzazione di cataloghi
e altro materiale informativo, compreso la diffusione di dati
in qualunque modo effettuato, su supporto cartaceo o magneti-
co, informativo e telematico, con particolare riguardo alle
tematiche relative all'oggetto sociale, nonché l'eventuale ge-
stione di emittenti e spazi di emittenti radio e tv libere;

30. l'assunzione di lavori di elaborazione computerizzata dei
dati aziendali, e dattilografia, stenografia, stenotipia ed
elaborazione dei dati , nonché la formazione di gruppi di la-

	voro qualificato per sopperire a situazione di emergenza nei
	settori tecnici e amministrative presso enti pubblici e priva-
	ti;
	31. la promozione, l'istituzione e la diffusione di marchi di
	qualità nei settori di attività della società nonché l 'isti-
	tuto della certificazione e in particolare delle certificazio-
	ne ambientali ed etiche, secondo i più importanti standard na-
	zionali ed internazionali.
	32. l'organizzazione di attività di catering e ristorazione,
	procedendo all'occorrenza alla stipula di convenzione con enti
	pubblici e privati, emettendo quindi buoni pasti (ticket);
	33. l'organizzazione di buffet e ricevimenti, la gestione di
	centri pasti modernamente concepiti, la fornitura e la distri-
	buzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense aziendali,
	comunità, etc. ;
	34. la gestione di strutture ricettive di ogni tipo: alberghi
	, campeggi, ostelli, ristoranti , bar , circoli sportivi, vil-
	laggi turistici, strutture agrituristiche, etc.;
	35. l'organizzazione di escursioni per la valorizzazione di
	ambienti di interesse naturalistico, ecologico, ambientale,
	florofaunistico;
	36. la gestione di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano,
	anche per soggetti disabili; 37. la gestione e la fruizione
	dei beni artistici e culturali anche da parte dei soggetti
	portatori di handicap;

38.	la cura e la salvaguardia del patrimonio culturale, libra-	
	rio, artistico, monumentale e la sua divulgazione attraverso	
	l'organizzazione di fiere, mostre, sagre, mostre-mercato, con-	
	vegni nonché l'organizzazione di manifestazione a sfondo cul-	
	turale e turistico;	
39.	la gestione di beni culturali con emissioni dei relativi	
	biglietti;	
40.	l'apertura di punti vendita di oggettistica e souvenir per	
	i turisti;	
41.	l'organizzare corsi di formazione, addestramento e aggior-	
	namento professionale promossi con risorse regionali, naziona-	
	li e/o comunitarie;	
42.	stipulare convenzioni con personale specializzato là dove	
	non ve ne sia disponibilità tra i soci, per la prestazione di	
	consulenze e lavori;	
43.	operare nel campo artistico con le realizzazione e/o ge-	
	stioni di impianti per l'incremento e la valorizzazione delle	
	varie attitudini individuali (musica, teatrali, etc.); varie	
44.	operare nell'ambito artistico-culturale con la organizza-	
	zione di corsi, seminari e scuole specifiche, quali:	
	- corsi musicali;	
	- scuole di teatro;	
	- scuole di musiche;	
	ed ogni altra forma di attività didattica in ambito artistico-	
	culturale e quant'altro necessario da svolgere, sia all'inter-	

	no della stessa società , che in collaborazione con altre si-
	milari organizzazioni che operano nel territorio nazionale ed
	all'estero;
	45. proporre e realizzare nuove forme di compartecipazione o
	aggregazioni tra artisti e istituzioni (musicoterapica, musica
	scolastica, rappresentazioni musicali e teatrali e in genere);
	46. gestire teatro-pub e stipulare convenzioni con enti per
	favorire l'incremento musicale nella società;
	47. realizzare e/o gestire impianti sportivi quali, ad esem-
	pio:
	stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, seggiovie, e funi-
	vie, campi sportivi in genere, maneggi nonché ogni altra opera
	a carattere turistico, sportivo e ricreativo, ippoterapia;
	48. svolgimento di attività di import - export di beni e/o di
	scambio di conoscenze, servizi, know how e tecnologie, che fa-
	cilitino l'integrazione tra nazioni, popoli e culture;
	Inoltre:
	- contrasto alla violenza di genere, sostegno, protezione e
	assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli
	quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con
	quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istan-
	bul;
	- gestione di servizio call center o numero di telefono dedi-
	cato attivo 24 ore su 24, indipendente o collegato ad eventua-
	li numeri telefonici nazionali di pubblica utilità;

	- gestione Case Rifugio e Centri antiviolenza".	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa po-	
	trà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopraelencate, compiere tutte le operazioni di caratte-	
	re tecnico, finanziario, mobiliare, immobiliare, industriale e	
	commerciale, anche in ambito europeo, connessi ed utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, nonché assumere participa-	
	zioni, anche azionarie, in società di capitale aventi anche in	
	parte scopo sociale analogo o affine o complementare a quello	
	sopraindicato e potrà partecipare a raggruppamenti di imprese	
	ed aderire a consorzi di cooperative ed associazioni con altre	
	imprese o società operanti nello stesso settore ed in partico-	
	lare potrà costituire a consorzi di garanzia collettiva fidi,	
	accettare lasciti e donazioni.	
	La cooperativa potrà infine richiedere e usufruire di contri-	
	buti, sussidi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvi-	
	denze in genere disposte dalla C.E., dallo Statuto Italiano,	
	dalle regioni e da ogni altro ente.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscri-	
	zione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	

	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-
	sposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti loca-
	li o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo
	della cooperazione.
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-
	ciali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurienn-
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,
	ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modi-
	ficative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni
	ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-
	camento sul mercato.
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci
	TITOLO III
	SOCI
	Art. 5 (Soci ordinari)
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
	minimo stabilito dalla legge.

25 di 57

	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono in-
	fine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-
	ciali.
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-
	citano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a
	società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrati-
	vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorren-
	za con la Cooperativa.
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-
	zionamento della società.
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-
	peratori di cui alla lettera a) del precedente articolo.
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.
	5 del presente statuto che intendano completare la loro forma-
	zione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella
	cooperativa.

27 di 57

	compagine societaria;
	C) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavo-
	ratori.
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-
	tano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali
	maturati.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei
	soci.
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare
	all'interessato la deliberazione di esclusione.
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei
	soci lavoratori.
	Art. 7 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se

	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore,	
	al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	

	domanda;
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico
	e l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro
	dei soci.
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-
	carla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 8 (Obblighi del socio)
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
	statuto, i soci sono obbligati:
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
	dall'Organo amministrativo:
	- del capitale sottoscritto;

	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata	
	alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

A) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

B) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-

ni adottate dagli organi sociali;

C) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

D) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

E) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

F) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e

seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi

dell'art. 13.	
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
7.	
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
dell'art. 13.	
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
sponsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data	
di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
sopra.	

37 di 57

te trasferibili del valore di EURO 100,00 ciascuna. Ogni socio	
deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a EURO	
1.500,00	
Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
socio potrà vendere a chiunque.	
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
della comunicazione.	
Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
a) l'importo complessivo dell'emissione;	
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
sulle quote emesse;	
c) il termine minimo di durata del conferimento;	
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	

eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
	dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a
	norma del precedente articolo.
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
	previste per i soci cooperatori.
	TITOLO V
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art. 21 (Elementi costitutivi)
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore
	ai limiti di legge;
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai
	soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; d) dalla
	riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
e/o prevista per legge.	
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
della Società.	
Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
l'autorizzazione degli Amministratori.	
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
dicazioni previste nel precedente art. 7.	
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
richiesta.	
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
socio.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
Collegio arbitrale.	
Art. 23 (Bilancio di esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto
	di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bi-
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnala-
	te dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla
	destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,
	nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92
	n. 59;
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla

	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-
	bili tra i soci non cooperatori.
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 24 (Ristorni)
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano
	le risultanze dell'attività mutualistica.
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio de-
	liberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della
	normativa vigente.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità de-
	gli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento
	TITOLO VI
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
	Art. 25 (Organi)
	Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
c) il Collegio dei sindaci, o sindaco unico, se nominato;	
d) il revisore unico, se nominato	
Art. 26 (Assemblea)	
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R,	
inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail	
contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-	
la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
in un giorno diverso da quello della prima.	
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
semblea si reputa validamente costituita quando ad essa parte-	
cipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
L'Assemblea:	
1) approva il bilancio e destina gli utili;	
2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al pre-	
cedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferi-	
menti;	
3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	

	del Collegio sindacale, o del sindaco unico;
	5) procede alla nomina del revisore unico
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-
	ministratori ed ai Sindaci;
	7) approva i regolamenti interni;
	8) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-
	ci;
	9) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
	10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei
	Sindaci; 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati al-
	la sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché
	sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua
	approvazione.
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente
	punto 8 deve essere redatto da un notaio.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
	cati all'art. 26. L'Assemblea inoltre può essere convocata
	tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessa-
	rio, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i so-
	ci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda
	scritta agli Amministratori.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza

46 di 57

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assem-

	blea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore
	unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un nu-
	mero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea
	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il nu-
	mero.
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-
	ridiche.
	Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico
	durano in carica a tempo indeterminato o determinato, come
	stabilito dall'assemblea dei soci e comunque, ai sensi delle
	vigenti leggi, sono sempre rieleggibili e possono essere in
	ogni caso ed in ogni momento sostituiti dall'assemblea. Il
	Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presi-
	dente.
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo
	quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente sta-
	tuto.
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui

rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale o del sindaco unico, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purché la mag-

gioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale o dal sindaco unico, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale o del sindaco unico, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, In-

	stitori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale o sindaco unico)	
	Il Collegio sindacale o sindaco unico, nominato se obbligato-	
	rio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compo-	
	ne di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	

52 di 57

	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
	d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
	e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;
	f) esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.
	TITOLO VII
	CONTROVERSIE
	Art. 41 (Clausola arbitrale)
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si

	estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione
	della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla
	carica di Amministratore,
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione
	alla clausola di cui al comma precedente.
	Art. 42 (Arbitri e procedimento)
	Gli Arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro
	60.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati
	i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di proce-
	dura civile;
	b) tre, per le altre controversie.
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-
	re e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcoo-
	perative.
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli

	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 43 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

Art. 44 (Scioglimento anticipato)	
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
ordine:	
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
23, lett. c);	
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
TITOLO IX	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 46 (Regolamenti)	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	
difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere	
stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se	
verranno costituiti.	
Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	

devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato

Carmela Sorrentino

ALESSANDRA ZAMPARDI NOTAIO

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I."